



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

PROCURA GENERALE DI FIRENZE

**UNIONE DISTRETTUALE
DEGLI ORDINI FORENSI TOSCANI
IN PERSONA DEI SINGOLI
PRESIDENTI DEGLI ORDINI ADERENTI**

CAMERA PENALE DI FIRENZE

**COORDINAMENTO DELLE CAMERE PENALI DELLA
TOSCANA**

Oggetto: protocollo di nuova organizzazione delle udienze penali in Corte d'Appello.

1) PREMessa.

I Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Toscana, la Camera Penale di Firenze e il Coordinamento toscano delle Camere penali hanno rappresentato alla Presidenza della Corte d'Appello di Firenze la necessità di una organizzazione delle udienze penali fondata su regole di svolgimento preventivamente conoscibili in modo da consentire una programmazione più efficace delle attività e il contemperamento tra i diversi impegni professionali.

La predetta istanza ha formato oggetto di attenta valutazione nel corso di apposite riunioni svoltesi tra il Presidente della Corte d'Appello, il Procuratore Generale, i Presidenti delle Sezioni penali, i Rappresentanti del Consiglio distrettuale degli Avvocati, della Camera penale di Firenze, del Coordinamento delle Camere penali della Toscana, la Dirigente Amministrativa della Corte d'Appello, le Coordinatrici dell'area penale della Corte e della Procura generale, il personale amministrativo. Nel corso degli incontri i Presidenti delle Sezioni penali hanno descritto l'attuale assetto organizzativo e gli Avvocati hanno illustrato le loro richieste. All'esito di tale confronto sono state concordate le seguenti linee guida in tema di organizzazione delle udienze penali, allo scopo di razionalizzarne tempi e modalità di svolgimento.

2) Fase predibattimentale.

I Presidenti delle Sezioni penali s'impegnano a formare i ruoli delle udienze pubbliche e di quelle camerale conseguenti alla celebrazione del processo di primo grado nelle forme del rito abbreviato, nonché a redigere i calendari delle udienze nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p. e di quelli fissati dal provvedimento di organizzazione dell'Ufficio con congruo anticipo e, comunque, entro un termine non inferiore di regola a quattro mesi, al fine di consentire la programmazione del lavoro dei Consiglieri, l'utile svolgimento degli incombeni di cancelleria, la sollecita predisposizione dei turni di servizio della Procura Generale della Repubblica, la tempestiva conoscenza da parte degli Avvocati dei loro impegni professionali.

I Presidenti di Sezione s'impegnano, altresì, ai medesimi fini e allo scopo di consentire la predisposizione delle adeguate misure logistiche e di ordine pubblico, a segnalare i processi di particolare rilievo per la qualità e natura dei reati contestati, la molteplicità delle imputazioni, il numero delle parti, nonché per la risonanza mediatica.

Le cancellerie provvedono a trasmettere con la massima sollecitudine e, comunque, con un preavviso non inferiore a sessanta giorni, il prospetto delle udienze pubbliche, con l'indicazione degli estremi dei processi fissati, dei nominativi delle parti, del difensore (quale risulta al momento dell'iscrizione del fascicolo in Corte e senza oneri di aggiornamento da parte delle cancellerie) e del relatore, del numero complessivo dei processi fissati per ciascuna udienza, ai Consiglieri, alla Procura Generale della Repubblica, all'Ordine distrettuale degli Avvocati, nonché eventuali modifiche del ruolo di udienza successive al predetto invio.

Le cancellerie curano il tempestivo svolgimento di tutte le attività predibattimentali al fine di rendere possibile il rispetto dei termini stabiliti dalla legge per le notifiche, di scongiurare rinvii per omessa notifica con conseguente dispendio di personale, di risorse, di mezzi economici e ripetizione dell'attività di studio del fascicolo processuale già svolta dal Consigliere relatore.

Il Presidente della Sezione o un suo delegato curano quotidianamente la sottoscrizione dei decreti di citazione a giudizio preparati dalle cancellerie.

Il Presidente di Sezione vigila, insieme con il Dirigente Amministrativo, il Coordinatore dell'area penale e i Responsabili delle singole Sezioni penali, sulla tempestiva predisposizione dei decreti di citazione a giudizio e sulle corrette modalità delle notificazioni.

Il Presidente del Collegio e il Relatore vigilano, a loro volta, sull'esito delle notifiche relative ai processi inseriti nel ruolo di ciascuna udienza, sì da consentire l'esatta osservanza delle forme e dei termini previsti dalla legge processuale.

Le cancellerie provvedono alla trasmissione al relatore dei fascicoletti delle udienze con un anticipo non inferiore a sessanta giorni.

La trasmissione dei fascicoletti alla Procura generale avviene con la massima tempestività.

3) Orario di inizio delle udienze.

Le udienze dinanzi alle diverse Sezioni penali iniziano alla stessa ora (ore 9,30) al fine di garantire l'uniformità delle prassi organizzative, indispensabile anche per favorire la conoscibilità e prevedibilità del servizio da parte degli Avvocati e dell'utenza.

I Presidenti, i Consiglieri, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica, i difensori, il personale amministrativo, le parti osservano la massima puntualità nel rispetto dei propri doveri e delle esigenze altrui.

4) Comunicazione di: a) istanze di rinvio per impedimento dell'imputato e/o del difensore; b) concordato sui motivi d'appello; c) cause di improcedibilità; d) revoca della costituzione di parte civile. Invio di memorie.

4.1. Eventuali istanze di rinvio per obiettivo e comprovato impedimento dell'imputato e/o del difensore di una delle parti, non appena note, sono prontamente comunicate dal difensore mediante deposito in cancelleria o mediante pec al seguente indirizzo ruologen.penale.ca.firenze@giustiziacert.it, nonché alla Procura generale al seguente indirizzo e.mail affaripenali.pg.firenze@giustizia.it, e alle altre parti processuali costituite, fermo restando che su tali istanze dovrà provvedere il Collegio.

4.2. I difensori delle parti possono comunicare, con le modalità indicate al paragrafo che precede, al Presidente del Collegio, al Relatore e al Procuratore Generale eventuali forme di adesione alla astensione dalle udienze consentite dal codice di autoregolamentazione.

4.3. La difesa comunica tempestivamente, di regola con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, con le modalità indicate sub 4.1., eventuali richieste di concordato sui motivi d'appello ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p.

4.4. La difesa provvede a comunicare tempestivamente, con le modalità indicate sub 4.1., eventuali cause di improcedibilità (intervenuta remissione di querela, morte del reo).

4.5. Il patrono di parte civile comunica, con le forme indicate sub 4.1., al Presidente del Collegio e al Relatore del processo eventuali revoche della costituzione di parte civile formalizzate nei modi stabiliti dal codice di rito.

4.6.Le parti possono inviare, nel rispetto dei termini di legge, memorie ai soggetti indicati sub 4.2. con le modalità specificate al precedente punto 4.1.

4.7. Ogni comunicazione telematica deve contenere nell'ordine:

- il numero di ruolo del registro d'appello;
- la Sezione dinanzi alla quale è fissato il processo;
- la data dell'udienza;
- l'oggetto della comunicazione.

4.8.Salvi i casi di impedimento improvviso e quanto previsto al punto 4.3., le comunicazioni previste dal presente articolo sono trasmesse alla cancelleria entro e non oltre le ore 13 del giorno antecedente la data dell'udienza.

4.9.Eventuali cause impeditive della celebrazione del processo sono comunicate, ove possibile, alle parti costituite da parte della cancelleria su indicazione del Presidente del Collegio.

5) Ordine di chiamata delle cause in udienza.

Le cause saranno chiamate secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di udienza.

5.1.Tale previsione generale può subire deroghe nei seguenti casi che comportano un'interlocuzione, in apertura dell'udienza, tra Presidente del Collegio, difensori delle parti, Sostituto Procuratore generale:

- comunicazione da parte del difensore o del suo sostituto di impedimenti improvvisi e sopravvenuti dell'imputato o del suo legale che non è stato possibile rappresentare in precedenza, con conseguente necessità di differimento dell'udienza di trattazione in presenza di un impedimento ritenuto dal giudice legittimo e comprovato;
- dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze indette dagli Organismi rappresentativi dell'Avvocatura proclamate con le forme e i tempi stabiliti dal codice di autoregolamentazione, adesione che non sia stata comunicata in precedenza;
- vizi di notifica del decreto di citazione a giudizio, rilevati d'ufficio dal Collegio, dal Sostituto Procuratore generale o eccepiti dalla parte, che rendano indispensabile il rinvio del processo;
- concordato sui motivi d'appello ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p.;
- prevedibile sviluppo della trattazione del processo in tempi particolarmente contenuti.

5.2.Al di fuori di tali ipotesi e in deroga al criterio di chiamata della causa secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo, il Presidente del Collegio chiama con precedenza i processi con imputati detenuti al fine di agevolare il servizio della Polizia Penitenziaria addetta alle traduzioni.

5.3. La regola indicata al punto che precede trova applicazione anche qualora le persone detenute siano imputate nell'ambito di processi celebrati in primo grado nelle forme del giudizio abbreviato.

5.4. Qualora siano contestualmente fissati alla medesima udienza processi con imputati detenuti destinati alla celebrazione in udienza pubblica e processi da trattare con il rito camerale partecipato, il Presidente del Collegio celebra prioritariamente quelli con imputati detenuti in camera di consiglio.

5.5. Qualora siano contestualmente fissati alla medesima udienza processi con imputati a piede libero destinati alla celebrazione in udienza pubblica e processi da trattare con il rito camerale partecipato, il Presidente del Collegio celebra prioritariamente quelli con imputati a piede libero in camera di consiglio

6) Rinvio per maternità e gravi esigenze dei figli.

6.1. Il giudice, nel rinviare l'udienza per impedimento del difensore, con conseguente sospensione del termine di prescrizione, tiene conto dello stato di gravidanza delle avvocate con riferimento al periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dalla legge e, in particolare, dal d. lgs. n. 151 del 2001 e successive modificazioni a prescindere dall'esistenza di eventuali patologie. Le necessità dei figli, in specie se riferite a minori con età inferiore a tre anni, e la condizione di allattamento sono presi in considerazione dal giudice quale motivo di rinvio dell'udienza ad orario specifico o di rinvio dell'udienza, se le necessità dei figli siano riferite al genitore avvocato che ne abbia la cura e non sia possibile provvedere altrimenti all'assistenza del figlio.

6.2. Il Presidente del Collegio e gli Avvocati, nell'ordine della trattazione dei processi, danno la precedenza a quelli in cui il difensore si trovi in stato di gravidanza o puerperio.

7) Relazione introduttiva.

La relazione introduttiva è svolta dal Presidente o dal Consigliere relatore nel rispetto di quanto disposto dall'art. 602, comma primo, c.p.p., tenuto conto del *thema probandum*, delle argomentazioni della sentenza di primo grado, della tipologia, del numero delle questioni dedotte con i motivi di gravame rispetto alla decisione impugnata, nonché della loro complessità e della novità delle problematiche giuridiche prospettate.

8) Requisitoria del Procuratore generale.

La requisitoria del Procuratore generale tiene conto dei parametri indicati al punto che precede.

9) Arringa difensiva.

Il difensore della parte illustra prevalentemente i motivi d'impugnazione ritenuti più qualificanti anche alla luce dell'andamento della discussione, nonché quelli su cui è invitato a soffermarsi dal Presidente del Collegio.

10) Decisione del Collegio.

10.1. Il Collegio decide prioritariamente i processi indicati ai precedenti punti da 5.2.a 5.5.

10.2. La decisione degli altri processi avviene in modo da rispettare i principi di oralità, concentrazione, immediatezza anche al fine di evitare alle parti attese eccessive.

11) Assistenza tecnica del difensore.

11.1. Il difensore dell'imputato assicura l'assistenza tecnica per tutta la durata del processo sino alla lettura del dispositivo, salvo che non provveda anticipatamente alla nomina di un sostituto processuale.

11.2. Il difensore di fiducia o d'ufficio dell'imputato che abbia ricevuto regolare avviso della celebrazione dell'udienza assicura la sua presenza alla stessa in ossequio al principio di immutabilità del difensore e nel rispetto del disposto di cui all'art. 24 Costituzione.

11.3. In caso di necessità di allontanamento, il difensore nomina, previa verifica di assenza di cause di incompatibilità, un sostituto processuale, comunicando tale designazione al cancelliere di udienza che ne dà atto nel verbale di udienza con i conseguenti effetti processuali stabiliti dal vigente codice di rito.

11.4. Il difensore dell'imputato s'impegna a stabilire i successivi necessari contatti con il sostituto processuale per conoscere l'esito del processo.

11.5. In ogni caso l'allontanamento anticipato del difensore dell'imputato o della parte civile non può comportare nessun onere aggiuntivo per la cancelleria.

Si autorizza la diffusione del presente protocollo anche mediante pubblicazione sui siti internet degli Ordini forensi della Toscana.

12) Operatività del protocollo.

Il presente Protocollo entrerà in vigore l'1 settembre 2017.

A partire dalla stessa data sarà aperto al pubblico uno sportello di front-office area penale con orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Per la corretta esecuzione di quanto stabilito con il presente protocollo, le parti designano i propri responsabili nelle persone della dr. Antonella Gentile,


coordinatrice del settore penale della Corte d'Appello, dell'Avvocato Alberto Marchesi per l'Unione Distrettuale degli Ordini Forensi della Toscana, dell'avv. Piero Melani Graverini per il Coordinamento distrettuale degli Ordini Forensi, dell'avv. Andrea Niccolai per il Coordinamento distrettuale delle Camere Penali, dell'Avv. Luca Bisori per la Camera Penale di Firenze.

L'apertura del *front-office* avrà carattere sperimentale per i primi sei mesi dall'avvio e sarà sottoposta ad eventuale verifica in apposita riunione convocata al termine di tale periodo dalla parte che ne abbia interesse (Presidente della Corte o Unione degli Ordini Forensi), ferma restando la possibilità per la Corte di Appello di sospendere il servizio, dandone un congruo preavviso.

Il Presidente della Corte d'Appello
Margherita Cassano




Il Procuratore Generale presso la Corte
d'appello
Marcello Viola




Per Unione Distrettuale degli Ordini forensi
Toscani


Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Arezzo Piero Melani Graverini



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Firenze Sergio Paparo




Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Grosseto Luigi Bonacchi



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Livorno Valter Macconi



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Lucca Maria Grazia Fontana



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pisa
Alberto Marchesi

Alberto Marchesi

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Pistoia Giuseppe Alibrandi

Giuseppe Alibrandi

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Prato
Lamberto Galletti

Lamberto Galletti

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Siena Nicola Mini

Nicola Mini

Per il Coordinamento Distrettuale delle Camere
Penali Andrea Niccolai

Andrea Niccolai

Il Presidente della Camera Penale di Firenze
Luca Bisori

Luca Bisori